**1865** — **N° 310**

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, n° 20.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai Principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

# GAZZETTA UFFICIALE
## DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

| | | | Anno | Semestre | Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| Per Firenze | Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento | L. | 42 | 22 | 12 |
| Per le Provincie del Regno | | » | 46 | 24 | 13 |
| Svizzera | | » | 58 | 31 | 17 |
| Roma (franco ai confini) | | » | 52 | 27 | 15 |

**FIRENZE, Sabato 2 Dicembre**

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

| | | | Anno | Semestre | Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| Inghilterra e Belgio | Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento | L. | 122 | 71 | 37 |
| Francia, Austria e Germania | | » | 82 | 48 | 27 |
| Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento | | » | 60 | 31 | 16 |


I signori, ai quali è scaduta l'associazione col 30 novembre e che intendono rinnovarla, sono pregati a farlo sollecitamente, a scanso di ritardo od interruzione nella spedizione del giornale.

Raccomandasi di unire la *fascia* alle domande d'abbonamento ed alle lettere di reclamo.

Pei prezzi d'*associazione* veggasi in capo al giornale.

Qualsiasi *invio*, o *reclamo* che risguardi l'*associazione* o la *spedizione* del giornale, i *vaglia postali*, le domande d'*inserzioni* od *annunzi* debbono essere indirizzati ESCLUSIVAMENTE alla

AMMINISTRAZIONE della GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
(Via del Castellaccio, n° 20, FIRENZE).

La *Gazzetta Ufficiale* si pubblica nelle ore pomeridiane.

## PARTE UFFICIALE

*Il numero* 2606 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge del 2 aprile 1865, n° 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare il Codice civile, e fare le disposizioni transitorie e le altre che fossero necessarie per la completa attuazione dello stesso Codice;

Visto il Nostro decreto del 24 giugno 1865, n° 2358, col quale si mandò a pubblicare il Codice civile da avere esecuzione in tutte le provincie del Regno a cominciare dal 1° gennaio 1866;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Coloro che secondo le leggi anteriori hanno perduto la cittadinanza, possono riacquistarla uniformandosi al disposto dall'articolo 13 del nuovo Codice civile.

Alla moglie ed ai figli minori dello straniero che ha acquistato la cittadinanza secondo le leggi anteriori, è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 10 del nuovo Codice.

Alla moglie ed ai figli minori di colui che ha acquistato la cittadinanza in paese estero prima dell'attuazione del nuovo Codice, sono applicabili le disposizioni dei due capoversi dell'articolo 11 dello stesso Codice, salva la disposizione dell'articolo 12 del Codice medesimo.

Art. 2. Coloro che secondo le leggi anteriori sono incorsi, indipendentemente da condanna penale, nella perdita del godimento dei diritti civili, ritenendo la qualità di suddito o cittadino, possono riacquistare il godimento di tali diritti adempiendo entro l'anno dall'attuazione del nuovo Codice alle condizioni stabilite nell'articolo 13 del medesimo. Non adempiendo a tali condizioni nel detto termine, sono riputati stranieri dal giorno dell'attuazione dello stesso Codice.

Art. 3. Fino alla promulgazione di un Codice penale per tutte le provincie del Regno, le condanne alle pene di morte, dell'ergastolo e dei lavori forzati a vita traggono seco la perdita dei diritti politici, della potestà patria e maritale, e la interdizione legale del condannato.

L'interdizione legale toglie al condannato la capacità di amministrare i suoi beni, di alienarli, ipotecarli o disporne altrimenti che per testamento. Al condannato interdetto legalmente è nominato un tutore per rappresentarlo ed amministrare i suoi beni nel modo stabilito dal nuovo Codice per gli interdetti giudizialmente. Le disposizioni riguardanti i beni degli interdetti giudizialmente sono applicabili ai beni del condannato interdetto legalmente; a questo non può essere assegnato che un tenue sussidio a titolo di alimenti.

L'amnistia, l'indulto o la grazia che condona o commuta la pena, fa cessare l'interdizione legale del condannato, eccettochè la commutazione abbia luogo in altra pena alla quale sia congiunta per legge l'interdizione medesima.

Art. 4. La condizione di coloro che per effetto di condanne penali pronunziate prima dell'attuazione del nuovo Codice sono incorsi nella perdita del godimento o dell'esercizio dei diritti civili, continua ad essere regolata dalle leggi anteriori; ma le incapacità civili non più ammesse dall'articolo precedente cessano di diritto dal giorno dell'attuazione del detto Codice.

Art. 5. Gli eredi presunti che avessero ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, o quelli che avessero diritto di esservi associati o preferiti secondo le leggi anteriori, hanno gli stessi diritti che loro competerebbero se l'assenza fosse stata dichiarata dopo l'attuazione del nuovo Codice. Essi non hanno però i diritti attribuiti dallo stesso Codice sui frutti dei beni dell'assente, se non dal giorno dell'attuazione del medesimo.

Il curatore od amministratore nominato giusta le leggi anteriori ai beni di un assente continuerà nel suo uffizio, senza pregiudizio però dei diritti concessi dal nuovo Codice agli eredi presunti che potranno essere dai medesimi esercitati, purchè siano decorsi i termini all'uopo stabiliti dal Codice medesimo.

I legatari, i donatari e tutti coloro che hanno sui beni dell'assente diritti dipendenti dalla morte di lui, possono parimente a norma del detto Codice essere ammessi all'esercizio temporaneo di tali diritti.

Art. 6. Le cause di opposizione al matrimonio, di nullità del medesimo, o di separazione dei coniugi, che fossero pendenti davanti le autorità ecclesiastiche al giorno dell'attuazione del nuovo Codice, saranno portate per cura della parte più diligente davanti il tribunale civile del luogo in cui si agita il giudizio.

Se la causa già si agitasse in secondo od ulteriore grado, o vi fosse una sentenza non ancora passata in giudicato, la causa sarà proseguita e la sentenza potrà essere impugnata davanti la Corte d'appello del luogo in cui fu promosso il giudizio.

Art. 7. Le disposizioni degli articoli 189, 190 e della prima parte dell'articolo 193 del nuovo Codice non sono applicabili ai figli nati o concepiti prima della sua attuazione; sono ai medesimi applicabili le disposizioni delle leggi anteriori.

Art. 8. I procedimenti di adozione già iniziati al giorno dell'attuazione del nuovo Codice, saranno continuati davanti la Corte d'appello secondo le norme stabilite nel Codice medesimo.

Art. 9. I figli di famiglia che al giorno dell'attuazione del nuovo Codice avessero compiuto gli anni ventuno, od avessero contratto matrimonio, sono sciolti dalla patria podestà.

Quelli che al detto giorno non hanno compiuti gli anni ventuno, e non trovansi nello stato di legale o volontaria emancipazione, sono soggetti alla patria podestà o alla tutela giusta le disposizioni dello stesso Codice.

Art. 10. L'usufrutto legale già spettante ai genitori sui beni dei loro figli, che non siano legalmente o volontariamente emancipati, è conservato e spetta ai medesimi a norma del nuovo Codice.

Ove l'usufrutto competesse ai genitori anche dopo la maggior età o l'emancipazione dei figli, è loro conservato pel tempo che rimane a decorrere secondo le leggi anteriori; quando però tale tempo eccedesse il termine di un anno dall'attuazione del detto Codice, l'usufrutto cesserà allo scadere dello stesso anno.

L'usufrutto legale spettante agli altri ascendenti secondo le leggi anteriori cessa coll'attuazione del nuovo Codice, e spetta ai genitori, se ve ne sono, a norma delle disposizioni in esso contenute.

Art. 11. Se giusta le leggi anteriori l'usufrutto è cessato per l'età di anni diciotto del figlio, senza che questo sia legalmente o volontariamente emancipato, i genitori lo riacquistano coll'attuazione del nuovo Codice per il tempo e secondo le regole stabilite nel medesimo.

Se per le leggi anteriori non competesse ai genitori l'usufrutto loro attribuito dal nuovo Codice sui beni dei figli, essi lo acquistano dal giorno dell'attuazione dello stesso Codice anche sui beni già pervenuti ai medesimi.

Art. 12. Coloro che a norma delle leggi anteriori avessero assunto una tutela, continuano ad esercitarla.

Nei casi in cui il nuovo Codice attribuisce ad un ascendente o al coniuge la tutela, se questa è esercitata da un'altra persona, o quando più siano i tutori secondo le dette leggi, il consiglio di famiglia da radunarsi giusta l'articolo 14 del presente decreto delibererà chi debba preferirsi nella tutela, salvo richiamo al tribunale civile.

Art. 13. I protutori nominati secondo le leggi anteriori continuano nell'esercizio delle loro funzioni.

Il tutore surrogato ed il tutore onorario sono considerati come protutori.

Ove più siano i tutori onorari, si provvederà a norma del capoverso dell'articolo precedente.

Quando secondo le leggi anteriori non vi fosse l'uffizio di protutore, il consiglio di famiglia nominerà un protutore.

Art. 14. Anche per le tutele già aperte al giorno dell'attuazione del nuovo Codice è costituito un consiglio di famiglia permanente giusta le disposizioni del medesimo.

Sono obbligati a chiedere la convocazione di tale consiglio, entro tre mesi dall'attuazione dello stesso Codice, i tutori, i protutori e le altre persone indicate nell'articolo 250 del Codice medesimo, sotto le pene in esso stabilite.

La convocazione può anche ordinarsi d'uffizio dal pretore, o sull'instanza del pubblico ministero o del sindaco del comune.

Art. 15. Le cauzioni date dai tutori e le ipoteche componenti sui loro beni secondo le leggi anteriori continuano a sussistere, salvo ciò che è stabilito negli articoli 37, 38, 39, 40 e 41, finchè l'anzidetto consiglio di famiglia non abbia provveduto giusta le disposizioni dell'articolo 292 del nuovo Codice e non siansi eseguiti i dati provvedimenti.

Il consiglio di famiglia delibererà in proposito nella sua prima adunanza.

Lo stesso ha luogo nel caso in cui il tutore non avesse dato cauzione o questa non fosse obbligatoria secondo le leggi anteriori.

Art. 16. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si osserveranno anche nelle tutele dei minori indicati negli articoli 261 e 262 del nuovo Codice, in quanto possono avere applicazione.

Art. 17. I minori che al giorno dell'attuazione del nuovo Codice siano emancipati od abilitati, od abbiano contratto matrimonio, saranno soggetti alle disposizioni da esso stabilite per gli emancipati.

Art. 18. Le interdizioni, le inabilitazioni e qualsiasi deputazione di tutore, curatore o consulente giudiziario, pronunziate dalle autorità giudiziarie secondo le leggi anteriori, continuano ad avere il loro effetto finchè non siasi altrimenti provveduto dall'autorità giudiziaria, sull'istanza di qualunque interessato o del pubblico ministero, a norma delle disposizioni stabilite nel nuovo Codice.

Riguardo però alla capacità di disporre per testamento si osserveranno le disposizioni dello stesso Codice.

Art. 19. I consigli di famiglia e di tutela, i tutori, i protutori, i curatori e gli altri amministratori accennati nei precedenti articoli, devono uniformarsi alle disposizioni del nuovo Codice nell'esercizio delle funzioni loro affidate dal giorno della sua attuazione.

Ogni tutore o curatore deve entro sei mesi dalla detta attuazione far iscrivere la tutela o cura nei registri indicati nell'articolo 343 dello stesso Codice, semprechè l'iscrizione non siasi già fatta a norma delle leggi anteriori, e salvo ciò che è stabilito nel capoverso dell'articolo 344 del Codice medesimo.

Art. 20. Le piazze di speziale e di farmacista, per le quali non sono ancora stabilite le norme di liquidazione giusta l'ultimo capoverso dell'articolo 1 della legge sarda 5 maggio 1857, N. 2185, continuano come beni ad essere regolate dalle leggi anteriori, salvo ciò che è stabilito riguardo ai privilegi e alle ipoteche inerenti alle dette piazze dagli articoli 37, 38, 39, 40 e 41 del presente decreto.

Art. 21. Le servitù continue non apparenti e le servitù discontinue, sieno o non sieno apparenti, le quali al giorno dell'attuazione del nuovo Codice sono state acquistate col possesso secondo le leggi anteriori, sono conservate.

Art. 22. Le disposizioni del nuovo Codice contenute nel titolo *delle successioni* sono anche applicabili alle femmine già dotate o maritate ed ai loro discendenti, e saranno prive di effetto le rinunzie che abbiano fatte nell'atto dotale od altrimenti in conformità delle leggi anteriori, tanto se queste escludano le femmine dalla successione, quanto se le ammettano coi maschi.

Le dette disposizioni sono pure applicabili ai professi religiosi, non ostante le rinunzie fatte dai medesimi giusta le leggi anteriori.

Le stesse disposizioni sono anche applicabili alle successioni tra ascendenti e discendenti legittimati, non ostante qualunque rinunzia o clausola contraria espressa nell'atto o decreto di legittimazione.

Art. 23. I testamenti per atto privato o stragiudiziale fatti a norma delle leggi anteriori, prima dell'attuazione del nuovo Codice, non produrranno alcun effetto se non sono scritti, datati e sottoscritti di mano del testatore, ove la successione si apra dopo decorsi due mesi dalla detta attuazione.

Art. 24. I fedecommessi, i maggioraschi, e le altre sostituzioni fedecommessarie ordinati secondo le leggi anteriori sono sciolti dal giorno dell'attuazione del nuovo codice.

La proprietà della metà dei beni è attribuita al possessore nel giorno 1° gennaio 1866, e la proprietà dell'altra metà è riservata al primo o ai primi chiamati nati o concepiti al detto giorno, salvo l'usufrutto al possessore. La divisione dei beni può essere promossa tanto dai possessori, quanto dai primi chiamati.

Nei maggioraschi e fedecommessi dotati in tutto o in parte dallo Stato, la nuda proprietà della metà riservata al primo chiamato, se questo non esiste al 1° gennaio 1866, o di una quota proporzionale al concorso dello Stato nella dotazione, è devoluta al patrimonio dello Stato.

Art. 25. All'adempimento degli obblighi e dei pesi inerenti al fedecommesso o maggiorasco sono tenuti i possessori anzidetti, e dopo la loro morte per una metà i loro eredi e per l'altra metà i primi chiamati, compreso lo Stato nel caso espresso nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

A garantia degli accennati obblighi spetta un'ipoteca sui beni immobili del fedecommesso o maggiorasco, da iscriversi entro sei mesi dal giorno dell'attuazione del nuovo codice, ove l'ipoteca non sia iscritta nei sei mesi, non ha effetto e non prende grado che dall'iscrizione. La medesima può anche essere iscritta sulle rendite del debito pubblico che costituiscono in tutto od in parte la dote del fedecommesso o maggiorasco.

Art. 26. Le disposizioni del nuovo codice relative al benefizio d'inventario sono anche applicabili alle successioni aperte prima dell'attuazione del medesimo, quando l'erede secondo le leggi anteriori sia ancora in diritto di accettare col detto benefizio.

Nondimeno gli atti già cominciati sotto le leggi anteriori si devono compiere secondo le medesime.

I giudizi di ventilazione in corso, semprechè non sia ancora pronunziato il decreto di aggiudicazione dell'eredità, cessano di diritto coll'attuazione del nuovo codice.

Art. 27. Tutte le donazioni divenute perfette prima dell'attuazione del nuovo codice sono regolate dalle leggi anteriori, anche in ciò che riguardo la revocabilità, la risoluzione o la riduzione di esse.

Se la quota legittima fissata dal nuovo codice è minore di quella stabilita dalle leggi anteriori, la riduzione ha soltanto luogo a norma dello stesso codice.

Art. 28. Le donazioni fatte ai discendenti prima dell'attuazione del nuovo codice sono soggette a collazione secondo le norme in esso stabilite.

Le persone indicate nell'articolo 22 del presente decreto devono anche conferire ciò che hanno ricevuto in occasione delle loro rinunzie.

Art. 29. Le rendite, le prestazioni e tutti gli oneri gravanti beni immobili a titolo di enfiteusi, subenfiteusi, censo, albergamento od altro simile, costituite sotto le leggi anteriori, sono regolate dalle leggi medesime.

Il dominio utile dei beni enfiteutici si devolverà però giusta le norme di successione sì legittima come testamentaria stabilite nel nuovo codice, senza riguardo alle vocazioni in favore di un determinato ordine di persone contenute negli atti d'enfiteusi.

Art. 30. È fatta facoltà agli enfiteuti o debitori di rendite semplici o fondiarie costituite sotto le leggi anteriori di redimere il fondo o riscattare la rendita giusta le norme rispettivamente stabilite negli articoli 1564 e 1784 del nuovo Codice, non ostante qualunque patto in contrario, e salve le originarie convenzioni di affrancazione o riscatto più favorevoli agli enfiteuti o debitori.

Ove si tratti di enfiteusi temporanee, il capitale da pagarsi per l'affrancazione può ricevere un aumento che in caso di contestazione è fissato dall'autorità giudiziaria, premessa una perizia e tenuto conto di ogni pregiudizio che possa derivarne al direttario.

Se il titolo di concessione riservasse al direttario la piena proprietà o la rendita delle piante, l'utilista deve pagargli, oltre al capitale pel canone, una somma corrispondente al valore delle piante o alla loro rendita capitalizzata nella ragione legale.

L'utilista deve altresì pagare al direttario la metà di un laudemio nelle enfiteusi perpetue, e tre querti di laudemio nelle temporanee: il laudemio è fissato secondo i titoli di concessione, e in mancanza di patto speciale, secondo le leggi sotto le quali le concessioni furono fatte.

Art. 31. Per determinare il capitale e la quota di laudemio da pagarsi per l'affrancazione secondo l'articolo precedente, sono riputate perpetue

1° Le concessioni dichiarate perpetue nei titoli e nei documenti che ne tengono luogo;

2° Le concessioni, delle quali non sia espressa la durata;

3° Le concessioni a cui riguardo si sia riconosciuta o si possa riconoscere obbligatoria per consuetudine od altrimenti, la indeterminata rinnovazione dell'investitura;

4° Le concessioni fatte a favore di una famiglia, linea o discendenza in infinito e senza limite di gradi o di generazioni;

5° Le concessioni che dovessero ancora durare per cento o più anni dall'attuazione del nuovo Codice.

La concessione si presume sempre perpetua, salvo consti il contrario dal titolo costitutivo.

Art. 32. Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche alle enfiteusi già rese affrancabili da leggi anteriori al presente decreto.

Nulla però è innovato alle norme stabilite dalle dette leggi per l'affrancazione delle enfiteusi di cui spetti il dominio diretto ad un corpo morale, in quanto riguarda

1° I modi di pagamento più favorevoli agli utilisti;

2° I criteri stabiliti per determinare se un'enfiteusi sia perpetua o temporanea.

La facoltà di consolidare l'utile col diretto dominio spettante al direttario giusta le precedenti leggi di affrancazione, non può più esercitarsi dopo l'attuazione del nuovo Codice, se la domanda non fu proposta prima secondo le stesse leggi.

Art. 33. Gli articoli 1932 e 1942 del nuovo Codice non sono applicabili agli atti che hanno acquistato data certa, ed alle sentenze pronunziate prima dell'attuazione dello stesso Codice. Gli effetti di tali atti e sentenze sono regolati dalle leggi anteriori, salvo ciò che è stabilito nei due articoli seguenti.

Ove le leggi anteriori stabilissero per l'efficacia della traslazione riguardo ai terzi una formalità diversa dalla trascrizione, e tale formalità non fosse eseguita al giorno dell'attuazione del nuovo Codice, si deve ai detto effetto far seguire la trascrizione a norma del Codice medesimo.

Art. 34. Se giusta le leggi anteriori la rivocazione, rescissione o risoluzione dell'atto producesse effetto soltanto riguardo ai terzi che avessero acquistato diritti sull'immobile dopo la domanda giudiziale, indipendentemente dalla trascrizione di essa, questa deve a tale effetto trascriversi entro un mese dal giorno in cui viene proposta.

Ove la domanda fosse stata proposta prima dell'attuazione del nuovo Codice, ma non fosse ancora pronunziata la sentenza che dichiara la rivocazione, rescissione o risoluzione, basta al detto effetto che sia trascritta la sentenza entro un mese dal giorno in cui sarà passata in giudicato.

Art. 35. Il venditore, il cui privilegio o la cui ipoteca fosse estinta al giorno dell'attuazione del nuovo Codice, può conservare, riguardo ai terzi, l'azione di risoluzione che gli competesse secondo le leggi anteriori, facendo iscrivere tale azione entro sei mesi dall'attuazione del Codice medesimo.

Art. 36. I privilegi, le ipoteche e le prenotazioni competenti, giusta le leggi anteriori, sono conservati in conformità delle medesime, osservate però le disposizioni stabilite in appresso.

Art. 37. I privilegi e le ipoteche che secondo le leggi anteriori fossero efficaci riguardo ai terzi ancorchè non inscritti, o per la cui iscrizione competesse ancora giusta le stesse leggi un termine utile che eccedesse l'anno dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice, devono essere iscritti entro il detto anno per conservazione il loro grado.

Quando il termine utile per l'iscrizione non decorresse giusta le leggi anteriori nei rapporti del terzo acquirente e dei suoi aventi causa, se non dal giorno della trascrizione del titolo di acquisto, della voltura o di altra simile formalità nei pubblici registri, il privilegio e l'ipoteca devono iscriversi entro un mese dall'attuazione del nuovo Codice per conservare i loro effetti secondo le leggi anteriori.

Le prenotazioni concesse sotto le leggi anteriori e non iscritte prima dell'attuazione del nuovo Codice, non hanno effetto se non sono iscritte nei dieci giorni dalla detta attuazione.

Art. 38. I privilegi e le ipoteche sì generali come speciali e le prenotazioni competenti giusta le leggi anteriori, e non iscritti al giorno dell'attuazione del nuovo Codice, si devono iscrivere nelle forme e colle indicazioni stabilite dallo stesso Codice.

I privilegi e le ipoteche che secondo le dette leggi furono iscritti senza determinazione di una somma di danaro, o senza specifica designazione degli immobili, devono essere nuovamente iscritti colle indicazioni stabilite dal nuovo Codice entro un biennio dall'attuazione del medesimo per conservare il loro grado.

Se al giorno dell'attuazione del nuovo Codice gli immobili appariscono nei libri censuari passati agli eredi o ad altri eventi causa del debitore, i privilegi, le ipoteche e le prenotazioni che non siano iscritti contro i detti possessori, devono essere nuovamente iscritti anche contro questi ultimi, giusta l'articolo 2006 dello stesso Codice, entro un biennio dall'attuazione del medesimo, per conservare il loro grado. Questa disposizione non si applica alle provincie toscane.

Art. 39. I privilegi e le ipoteche indicati nell'articolo 37, come pure i privilegi, le ipoteche e le prenotazioni indicati nei due capoversi del-

l'articolo 38, che non siano iscritti nelle forme e nei termini in essi stabiliti, non hanno effetto e non prendono grado che dall'iscrizione fatta giusta il nuovo Codice.

Se l'ipoteca colpisce beni futuri giusta le leggi anteriori, essa non ha effetto e non prende grado sui beni che vengono acquistati dal debitore dopo decorsi i detti termini, se non a misura che è iscritta sui beni medesimi.

Art. 40. Le nuove iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche indicati nei due capoversi dell'articolo 38, saranno eseguite senza pagamento di tassa e spesa di carta bollata.

Le disposizioni del nuovo Codice relativamente alle persone cui incombe l'obbligo d'eseguire le iscrizioni, sono applicabili alle stesse persone, eccettuati i cancellieri e i notai, anche per le nuove iscrizioni anzidette.

Art. 41. Le rinnovazioni delle iscrizioni prese prima dell'attuazione del nuovo Codice, devono farsi nelle forme stabilite in esso, e colle indicazioni espresse negli articoli 1987 e 2006 dello stesso Codice.

Le dette iscrizioni si devono rinnovare nel termine stabilito dalle leggi anteriori. Se il termine fosse sospeso da legge o provvedimento speciale, le iscrizioni devono rinnovarsi nel termine stabilito dalle stesse leggi anteriori, computato il tempo decorso durante la sospensione: ove però, fatta tale computazione, il termine fosse già scaduto, o fosse per scadere prima dell'attuazione o entro l'anno dall'attuazione del nuovo Codice, il termine utile per la rinnovazione resta prorogato a tutto il detto anno.

Quelle fra le anzidette iscrizioni che secondo le leggi anteriori fossero dispensate dalla rinnovazione, ma vi siano soggette secondo il nuovo Codice, devono rinnovarsi nel termine di quindici anni computabili dall'attuazione del medesimo.

Le rinnovazioni che occorressero in appresso, si devono eseguire nel termine fissato dallo stesso Codice.

Art. 42. I privilegi e le ipoteche competenti secondo le leggi anteriori possono essere ridotti nei casi e per le cause espresse nel nuovo Codice.

La riduzione e la cancellazione dei privilegi e delle ipoteche è sempre fatta nelle forme stabilite dallo stesso Codice.

Art. 43. Il diritto o benefizio di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede, competente a norma delle leggi anteriori, potrà esercitarsi anche dopo l'attuazione del nuovo Codice, adempiendo alle formalità da esso volute, semprechè non sia decorso il termine stabilito dalle dette leggi per esercitarlo.

Quando secondo le stesse leggi non fosse stabilito o non si trovasse in corso alcun termine, o questo eccedesse tre mesi dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice, le accennate formalità dovranno adempiersi nei tre mesi dal detto giorno.

Art. 44. Gli atti fatti giusta le leggi anteriori nei giudizi di purgazione o di spropriazione forzata, che saranno pendenti al giorno dell'attuazione del nuovo Codice, sono regolati dalle stesse leggi, sia per gli effetti che possono produrre, sia pei termini che si trovassero in corso al giorno anzidetto.

Art. 45. Quando secondo le leggi anteriori non fosse necessaria la trascrizione del titolo o l'iscrizione dell'ipoteca legale a favore della massa dei creditori nelle purgazioni, e del precetto di pagare o dell'atto di pignoramento nelle spropriazioni, si deve trascrivere il titolo, il precetto o l'atto di pignoramento degli immobili, od iscrivere l'ipoteca legale nei tre mesi dall'attuazione del nuovo Codice.

Ove però sia stata pronunziata una sentenza che secondo le dette leggi debba essere trascritta, si trascriverà la sentenza medesima.

Art. 46. L'arresto personale accordato in materia civile, prima dell'attuazione del nuovo Codice, non può aver luogo se non nei casi, nei quali è permesso dal Codice stesso.

Ai debitori già arrestati sono altresì applicabili tutti i benefizi del nuovo Codice.

Il minor termine da questo fissato per la durata si computa in ogni caso dal giorno del seguito arresto.

Art. 47. Le prescrizioni cominciate prima dell'attuazione del nuovo Codice sono regolate dalle leggi anteriori.

Nondimeno le prescrizioni cominciate prima della detta attuazione e per le quali, secondo le leggi anteriori, si richiederebbe ancora un tempo maggiore di quello fissato dal nuovo Codice, si compiono col decorso del tempo fissato in esso, computabile dal giorno dell'attuazione del medesimo.

Art. 48. Nelle materie che formano soggetto del nuovo Codice, cessano di aver forza dal giorno dell'attuazione del medesimo tutte le altre leggi generali o speciali, come pure gli usi e le consuetudini, a cui il Codice stesso espressamente non si riferisca.

Continuano ad aver forza le disposizioni vigenti nelle diverse provincie del regno, riguardanti i modi di conservare gli atti sì pubblici come privati, e gli uffiziali autorizzati a rilasciarne le copie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 30 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

CORTESE.

---

*Elenco di nomine e disposizioni avvenute nel personale dell'amministrazione provinciale delle tasse e del demanio in forza di decreti reali e ministeriali del mese di settembre e del 1° ottobre 1865.*

Tua Angelo, agente delle tasse a Bobbio, nominato segretario nella direzione di Novara;

Toninelli Luigi, sotto-ispettore a Cuneo, id. Brescia;

Califano Gaetano, sotto-segretario nella direzione di Catanzaro, traslocato in quella di Caserta;

Boccacciari Salvatore, id. Salerno, id. Napoli;

Foccillo Nicola, id. Napoli, id. Salerno;

Milello Francesco, id. Potenza, id. Caserta;

Tucci Giuseppe, id. Sassari, id. Potenza;

Angelini Demetrio, volontario presso il Ministero delle finanze, nominato sotto-segretario nella direzione di Massa;

Puma Giuseppe, volontario nella direzione di Napoli, id. Lecce;

Boggio Prospero, volontario, id. Alessandria;

Trusardi Pietro, agente delle tasse a Siculiana, id. Cremona;

Gessa Raffaele, aiuto agente delle tasse a Cagliari, id. Sassari;

Chiesa Enrico, scrivano nella direzione di Milano, id. Ancona;

Lipari Antonino, id. Palermo, id. Palermo;

Valsecchi Giuseppe, id. Novara, traslocato a Siena;

Montani Paolo, agente delle tasse a Mussomeli, nominato scrivano nella direzione di Novara;

Ragazzi Giuseppe, id. a Palazzolo Aereide, id. Milano;

Pugliese Cesare, volontario presso il Ministero delle finanze, id. Cuneo;

Nucbmann Leopoldo, volontario nella direzione di Napoli, id. Caserta;

Rocchetti Giuseppe, alunno nella segreteria del Consiglio delle contribuzioni dirette di Palermo, nominato scrivano reggente nella direzione di Palermo;

Clerici Ambrogio, computista nella direzione di Cremona, nominato archivista in quella di Brescia;

Piralla Napoleone, commesso magazziniere nella direzione di Sassari, nominato computista in quella di Cremona;

Lieto Giuseppe, scrivano nella direzione di Caserta, nominato magazziniere reggente in quella di Caserta;

Rossi Giulio Cesare, applicato nel Ministero delle finanze, nominato commesso magazziniere nella direzione di Sassari;

Ugolini ing. Giovanni, ingegnere del genio civile in disponibilità, nominato perito nella direzione di Cremona;

Altomare Carlo, ispettore a Caserta, traslocato a Cuneo;

Sandretti dott. Carlo, id. a Bergamo, id. ad Ancona;

D'Alberti Serafino, id. in Ancona, id. a Bergamo;

Vinaccia Gaetano, id. a Caserta, id. ad Avellino;

Vitale Giovanni, id. ad Avellino, id. a Caserta;

Clavenna Michele, sotto ispettore a Genova, nominato ispettore a Caserta;

Casaltoli Salvatore, id. a Napoli, id. a Catanzaro;

Sircana Cugia cav. Raffaele, id. a Benevento, id. a Lecce;

Pugliese Prospero, id. a Salerno, trasl. a Napoli;

Bocca Pietro, sotto-ispettore reggente a Potenza, nominato alla effettività del posto;

Luchelli Gerolamo, ricevitore del registro a Pont, nominato sotto-ispettore a Genova;

Vigna Giacomo, id. a Loreto, id. a Salerno;

Massa Eugenio, id. a Sarnico, id. a Benevento;

Tarelli Augusto, id. a Costigliole d'Asti, id. a Reggio d'Emilia;

Gentilini Gentilino, id. a Pietrasanta, id. a Novara;

Badariotti Lorenzo, id. a Vigone, id. a Cuneo;

Graziosi Andrea, id. a Montereale, traslocato ad Avezzano;

Silvestri Raffaele, id. ad Avezzano, id. a Cerreto Sannita;

Rodini Gerolamo, id. a Caltagirone, id. a San Severo;

Bucci Giuseppe, id. a Pola (Cosenza), id. a Gaeta;

Giovene Raffaele, id. a Pollica (Salerno), id. a Paola;

D'Agostino Eugenio, id. a Cerreto Sannita, id. a Molfetta;

Angelotti Carlo, id. a Borgomanero, idem a Pont;

Bruni Gabriele, id. Arcevia, id. a Borgomanero;

Cencini Romeo, id. a S. Leo, id. a Loreto;

Guizzi Ulisse, id. a Norcia, id. a Costigliole d'Asti;

Natali dott. Alessandro, id. Montevarchi, id. a Pietrasanta;

Tartarini Raffaele, id. ad Assisi, id. a Montevarchi;

Ferrari Emilio, id. a Radicondoli, id. ad Assisi;

Felici Germano, id. a Cingoli, id. a Ripatransone;

Perrier de la Bathie Teodoro, id. a Castiglione delle Stiviere, id. a Carmagnola;

Bonicelli Enrico, id. a Edolo, id. a Corteolona;

Rivera Luigi, id. a Perosa, id. a Edolo;

Rivera Pietro Eugenio, id. a Bossolasco, id. a Perosa;

Agosti dott. Giov. Batt., id. a Tirano, id. a Morbegno;

Salustri Augusto, id. a Città della Pieve, id. a Città di Castello;

Mariotti Giuseppe, id. a Magliano, id. a Città della Pieve;

Angelini Carlo, id. a Recco, id. a Rivoli;

Berio Angelo, id. a Ventimiglia, id. a Recco;

Ranco Agostino, id. a Dolceacqua, id. a Ventimiglia;

Marvaldi Francesco, id. a Verdello, id. a Dolceacqua;

Erba Antonio, id. a Santhià, id. a Nizza Monferrato;

Rossi Andrea, id. a Caselle, id. a Santhià;

Faletti Giuseppe, id. a Cherasco, id. a Caselle;

Bellazzi Giuseppe, id. a Trescorre, id. a Cherasco;

Fabiani Luigi, id. a S. Giorgio Canavese, id. a Chieri;

Zanetti Paolo, id. Garessio, id. San Giorgio Canavese;

Morselli Antonio, id. Varzi, id. Garessio;

Giletti Agostino, id. Saronno, id. Varzi;

Caldara Eugenio, id. Brivio, id. Vigone;

Battaglia Paolo, id. Fivizzano, id. Castelnovo Garfagnana;

Jacopetti conte Coriolano, id. Carrara, id. Fivizzano;

Prina Pier Francesco, id. Orta Novarese, id. Carrara;

Raccagni Antonio, id. Luserna, id. Orta Novarese;

Guaita Luca, id. S. Salvatore, id. Langhirano;

Salvi Antonio, id. Poggio Mirteto, id. S. Salvatore (Alessandria);

Patrizio Luigi, id. Narni, id. Poggio Mirteto;

Gerardenghi Alessandro, id. Casalpusterlengo, id. S. Angelo Lodigiano;

Pessani Giulio, id. S. Angelo Lodigiano, id. Casalpusterlengo;

Pouvelant Paolo, reggente ricevitore del registro a Notaresco, nominato alla effettività del posto;

Sarlo Antonio, id. Pizzo, id.

Garrone Giov. Giuseppe, commesso gerente presso l'ufficio del Registro di Spoleto, nominato ricevitore del Registro a Norcia;

Besio Luigi, id. Torino, id. Tirano;

Giansana Matteo, aiuto agente delle tasse a Rieti, id. Cingoli;

Romano Giorgio, id. Romano, id. Narni;

Cassetti dott. Luciano, segretario nella direzione di Pavia, id. Castiglione delle Stiviere;

Torretta Giuseppe, aiuto agente delle tasse id. Luserna;

Silvestri Giuseppe, ricevitore nella cessata amministrazione del registro e bollo di Napoli, id. Pianella;

D'Onofrio Leonardo id. id. Castelfranco in Miscano;

Lupo Augusto, volontario nel Ministero delle finanze, id. Brivio;

Cantalupo Carlo, volontario nella direzione di Cuneo, id. Arcevia;

Grande Giov. Pasquale, id. id. id. Verdello;

Quaglia Angelo, id. Alessandria, id. S. Leo;

Cassone Sisto, id. id. id. Magliano Sabino;

Moroni Giuseppe, id. Milano, id. Sarnico;

Jona Marco, id. Torino, id. Radicondoli;

Necchi Luigi, id. id. id. Saronno;

Caglieri Giacinto, id. id. id. Bossolasco;

Tosi Attilio, id. Bergamo, id. Trescorre;

Picinino Felice, id. Alessandria, id. Orvinio;

Bordani Aristide, agente delle tasse dirette a Nizza Monferrato, traslocato a Varallo;

Morozzo Della Rocca conte Enrico, id. Varallo, id. Nizza Monferrato;

Rossi Vincenzo, id. Aosta, id. Susa;

Chiaberti Filiberto, id. Susa, id. Aosta;

Pisani Costantino, id. Cingoli, id. Orvieto;

Castiglione conte Bernardino, id. Bologna, id. Cingoli;

Regoli Giuseppe, id. Castrovillari, id. Cagli;

Boeri Carlo, id. Mortara, id. Casale;

Paini Carlo, id. Nicosia, id. Chiaromonte;

Rasori ingegnere Ulisse, primo segretario della direzione di Bologna, nominato agente delle tasse a Bologna;

Vela nobile Vincenzo, segretario nella direzione di Novara, id. Castellamonte;

Morè Alessandro, id. Ancona, id. Bobbio.

Bucca Zaverio, id. Messina, id. Nicosia;

Denina Gaspare, id. Cuneo, id. Busca;

D'Auletta Giov. Battista, candidato controllore delle contribuzioni a Napoli, id. Castrovillari;

Amenduni Giuseppe, id. id. id. Palazzolo Aereide;

Inglozzi Costantino, id. id. id. Montefusco;

Antonini Vincenzo, id. id. id. Petralia Sottana;

Sangiovanni Edoardo, id. id. id. Mussomeli;

Bonamici Giuseppe, id. id. id. Castelbaronia;

De Giordano Salvatore, id. id. id. Siculiana;

Diaferia Domenico, id. id. id. Ischia;

Maglietta Gaetano, id. id. id. Aderino;

Alberti Pietro, id. id. id. Aggira;

Galdi Francesco, id. id. id. Modica;

Vitagliano Gennaro, id. id. id. Mazzarino;

Corbara Ferdinando, id. id. id. Campagna;

Antolini ingegnere Emilio, perito nella cancelleria del censo di Camerino, id. Spoleto;

Mascarucci Nicola, id. Fossombrone, id. Portomaggiore;

Bolletti Pietro, id. Città della Pieve, id. Rieti;

Baravelli Antonio, assistente alla manifattura dei tabacchi in Milano, id. Linguaglossa;

Defranchis Mattia Alfonso, impiegato di pubblica sicurezza in disponibilità, id. Lacedonia;

Ristori Guglielmo, aiuto agente delle tasse a Prato, id. Mazzara;

Morando Gerolamo, id. Sarnico, traslocato a Milano;

Maspero Daniele, id. Gavirate, id. Romano;

Garbarino Giov. Battista, id. Faenza, id. Genova;

Cantone Alessandro, id. Lugo, id. Novara;

Riccardi di Lantosca cav. Gregorio, id. Terni, id. Arezzo;

Crovaro Carlo, id. Spoleto, id. Aulla;

Giotti Nicola, id. Montalcino, id. Poggibonsi;

Sanetti Odoardo, id. Orbetello, id. Portoferraio;

Pacchiarotti Antonio, id. Torino, id. Alessandria;

Cadei Dionigi, id. Morbegno, id. Sondrio;

Rolando Carlo Alberto, id. Milano, id. Torino.

---

# PARTE NON UFFICIALE

## INTERNO

### SENATO DEL REGNO

Il Senato è convocato in seduta pubblica lunedì 4 corrente alle ore 2 pomeridiane.

*Ordine del giorno:*

1° Progetto di risposta al discorso della Corona.

2° Relazione sui titoli di nuovi senatori.

### CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera dei deputati nella sua tornata di ieri convalidò le elezioni dei signori Camerini, Nicotera, Ungaro, Toscano, Andreotti, Spurgazzi; e annullò l'elezione del signor Carlo Mazzucchi a deputato del 2° collegio di Ferrara.

Vennero dichiarate altre ozioni: quelle cioè del deputato Salomone per San Demetrio, del deputato Scolari per Guastalla, del deputato San Donato pel 7° collegio di Napoli, del deputato Miceli per Calatafimi.

### CONSIGLI PROVINCIALI DEL REGNO.

**Costituzione definitiva degli uffici.**

*Provincia di Messina.*

Presidente, Antonio Fulci — Segretario, Paolo Spadaro — Vice Segretario, Francesco Manca.

Deputati provinciali titolari: Papirio Fronte — Paolo Spadaro — Paolo La Spada — Francesco Manca — Vincenzo Picardi — Nunzio Crisafulli — Antonino Cumbo Borgia — Domenico Bozzo.

Deputati supplenti: Giuseppe Ottaviani — Camillo Boscia.

---

## DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA

***Distinta delle obbligazioni al portatore, create colla legge 9 luglio 1850 (legge 4 agosto 1861, elenco D n° 6) comprese nella 31ª estrazione che ha avuto luogo il 30 novembre 1865.***

*Numeri delle cinque prime obbligazioni estratte con premio (in ordine di estrazione).*

Il Num° 8569 Ottomilacinquecentosessantanove, essendo stato estratto il 1° ha vinto il premio di L. 33330
— 12022 Dodicimilaventidue — 2° — » 10000
— 15588 Quindicimilacinquecentoottant'otto — 3° — » 6670
— 6036 Seimilatrentasei — 4° — » 5260
— 8607 Ottomilaseicentosette — 5° — » 980

*Numeri delle 204 susseguenti obbligazioni estratte senza premio (in ordine progressivo).*

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1148 | 2293 | 3458 | 5317 | 7258 | 8197 | 9650 | 10818 | 12061 | 13202 | 14231 | 15824 | 16974 |
| 16 | 1191 | 2331 | 3462 | 5833 | 7268 | 8266 | 9677 | 10870 | 12109 | 13248 | 14269 | 15932 | 17011 |
| 33 | 1203 | 2388 | 3537 | 5895 | 7373 | 8479 | 9748 | 11169 | 12248 | 13260 | 14626 | 15980 | 17223 |
| 72 | 1280 | 2649 | 3832 | 6307 | 7377 | 8497 | 9812 | 11299 | 12567 | 13372 | 14690 | 16011 | 17274 |
| 146 | 1297 | 2677 | 4131 | 6338 | 7414 | 8501 | 9810 | 11310 | 12573 | 13485 | 14731 | 16028 | 17438 |
| 170 | 1317 | 2685 | 4162 | 6484 | 7563 | 8604 | 10093 | 11409 | 12654 | 13507 | 14812 | 16214 | 17445 |
| 254 | 1399 | 2709 | 4300 | 6571 | 7712 | 8636 | 10282 | 11423 | 12663 | 13580 | 14946 | 16217 | 17528 |
| 321 | 1435 | 2894 | 4429 | 6651 | 7809 | 8712 | 10291 | 11447 | 12668 | 13634 | 15190 | 16373 | 17582 |
| 337 | 1664 | 2983 | 4689 | 6728 | 7835 | 8713 | 10138 | 11494 | 12738 | 13704 | 15201 | 16465 | 17652 |
| 473 | 1712 | 3042 | 4719 | 6749 | 7850 | 8913 | 10587 | 11508 | 12741 | 13705 | 15508 | 16490 | |
| 523 | 1751 | 3051 | 4744 | 6756 | 7864 | 8925 | 10590 | 11534 | 12788 | 13733 | 15555 | 16550 | |
| 824 | 1768 | 3104 | 4980 | 6952 | 7940 | 9111 | 10622 | 11553 | 12875 | 13861 | 15613 | 16743 | |
| 879 | 1989 | 3262 | 5066 | 7019 | 7950 | 9354 | 10662 | 11581 | 13102 | 13878 | 15708 | 16770 | |
| 950 | 2221 | 3324 | 5133 | 7048 | 7983 | 9364 | 10678 | 11646 | 13115 | 14040 | 15719 | 16956 | |
| 1019 | 2271 | 3456 | 5238 | 7254 | 7992 | 9600 | 10772 | 11680 | 13170 | 14195 | 15773 | 16958 | |

*Obbligazioni comprese in precedenti estrazioni e non ancora rimborsate.*

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1296 | 2659 | 3895 | 4777 | 6006 | 7263 | 8523 | 10266 | 12206 | 14065 | 15247 | 16353 | 17613 |
| 288 | 1380 | 2672 | 3914 | 4867 | 6073 | 7380 | 8548 | 10325 | 12338 | 14174 | 15296 | 16674 | 17720 |
| 330 | 1756 | 2681 | 3960 | 4925 | 6181 | 7554 | 8571 | 10357 | 12385 | 14188 | 15370 | 16815 | 17814 |
| 409 | 1814 | 2839 | 3979 | 4946 | 6211 | 7588 | 9089 | 10666 | 12503 | 14252 | 15414 | 16942 | |
| 634 | 1852 | 3373 | 4185 | 5035 | 6292 | 7646 | 9329 | 10860 | 12870 | 14274 | 15560 | 17063 | |
| 687 | 1892 | 3411 | 4291 | 5065 | 6359 | 7660 | 9336 | 11095 | 13003 | 14327 | 15666 | 17137 | |
| 833 | 2193 | 3412 | 4339 | 5216 | 6674 | 7661 | 9349 | 11354 | 13104 | 14486 | 15672 | 17234 | |
| 843 | 2339 | 3574 | 4440 | 5420 | 6879 | 7844 | 9416 | 11396 | 13168 | 14575 | 15758 | 17301 | |
| 850 | 2397 | 3613 | 4453 | 5421 | 6923 | 7872 | 9603 | 11483 | 13230 | 14652 | 15941 | 17302 | |
| 852 | 2459 | 3620 | 4483 | 5493 | 7028 | 7903 | 9605 | 11570 | 13536 | 14659 | 15942 | 17382 | |
| 941 | 2589 | 3669 | 4508 | 5696 | 7072 | 8272 | 9992 | 11687 | 13567 | 14781 | 16034 | 17410 | |
| 1066 | 2636 | 3754 | 4551 | 5736 | 7095 | 8397 | 10153 | 11924 | 13827 | 15078 | 16190 | 17435 | |
| 1201 | 2641 | 3859 | 4665 | 5930 | 7106 | 8484 | 10252 | 12147 | 14054 | 15142 | 16193 | 17501 | |

Torino, il 30 novembre 1865.

*Il Direttore Capo della 3ª Divisione*
SINDONA.

*Il Direttore Generale*
F. MANCARDI.

---

## NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Si scrive da Londra, in data 28 novembre, al *Pays:*

Il signor Forster stato recentemente nominato sotto-segretario delle colonie ha manifestato ai suoi elettori di Bradford la sua opinione sulla riforma.

Quest'opinione si può riassumere così: — La riforma segue un moto ascendente, perchè lord Palmerston non vive più, perchè venne surrogato da lord Russell, perchè il signor Gladstone *leader* alla Camera dei Comuni è stato ripudiato dall'Università di Oxford, perchè, infine, vi ha un nuovo Parlamento ed un nuovo ministero dai quali si può aspettarsi di più che dai precedenti.

Il signor Myall, il nuovo rappresentante di Westminster, è un metodista della setta dei *non-conformisti*. Strettamente legato colla società dell'affrancamento egli è nemico arrabbiato della Chiesa anglicana e protettore dichiarato della razza negra; e mentre il signor Forster spera ottenere dalla Camera dei Comuni provvedimenti tendenti ad assimilare dal lato politico l'Inghilterra colla grande repubblica americana, il signor Myall nutre le stesse speranze dal punto di vista religioso.

I nostri principali giornali pubblicano ogni giorno articoli di fondo sulle questioni della riforma e del suffragio universale.

Si disse che a sir Robert Peel succederà il signor Chichester Fortescue, ed a quest'ultimo il signor Forster.

Il signor Goschen, nominato segretario del *Board of Trade*, è un riformista avanzato; nei suoi discorsi egli mostra sempre una violenta acrimonia contro la Chiesa anglicana, ed una viva simpatia per i dissidenti.

Il posto di sotto-segretario del *Board of Trade* è sempre un *sine cura*; e lo è tanto più quando il capo di questo dipartimento è membro della Camera dei Comuni come il signor Gibson.

L'Irlanda è sempre una grave difficoltà per l'Inghilterra.

I suoi affari non possono venir ben discussi per mezzo del ministro dell'interno in una conversazione affrettata od in un dispaccio ufficiale, ed è assolutamente un male che l'Irlanda non sia rappresentata nel gabinetto. Il lord luogotenente corrisponde ufficialmente col ministro dell'interno, ed il segretario è il supposto agente del lord luogotenente.

L'ultimo segretario, sir Robert Peel, dava sovente un voto indiscreto, ma era uno dei membri dell'amministrazione i più popolari, e perdendolo come collega, il conte Russell lo perderà facilmente anche come amico politico.

Sir Robert Peel fu sempre l'amico devoto di lord Palmerston, ed ha sempre votato contro le misure radicali che erano sostenute da molti dei suoi colleghi.

Queste differenti nomine hanno prodotto una viva sensazione, e si teme che il capo del gabinetto non si lasci trascinare dai suoi nuovi colleghi, ma chi conosce lord Russell sa molto bene che egli non commetterà un tal suicidio politico.

È ben vero che i nuovi membri dell'amministrazione appartengono tutti al partito liberale più avanzato; ma questo significa semplicemente che il governo, disperando di poter conservare l'appoggio che aveva lord Palmerston, si è deciso ad identificarsi al partito radicale col chiamare a sè alcuni dei suoi membri.

Nei circoli ben informati si dice che molti membri della attuale amministrazione, i quali non fanno parte del gabinetto, sono decisi a ritirarsi.

Il duca di Sommerset, primo lord dell'ammiragliato, e lord de Grey, ministro della guerra, propongono a lord Russell di chiamare ai loro posti dei membri della Camera dei Comuni.

Lord Russell cerca invano uomini degni di surrogarli; per quanto ei faccia è probabile che la sua barca sommergerà prima di arrivare in porto.

AUSTRIA. — La *Gazzetta Ufficiale di Venezia* dà i seguenti ragguagli sulla seduta del 24 della Dieta di alcune provincie dell'Austria:

A Brünn, il dott. Giskra, in riflesso della circostanza che nella seduta precedente, i membri della sinistra non si associarono alle grida di evviva e di *slava*, con cui fu accolta dalla destra la proposizione d'un indirizzo di ringraziamento, fatta dall'arcivescovo, dichiarò, in nome del partito liberale, per togliere gli equivoci possibili, che non per questo il suo partito è inferiore in lealtà al partito della destra, ancorchè non consideri le questioni di diritto pubblico come cosa da trattarsi con impeto di sentimento, ma bensì con grave ponderazione.

A Troppau, fu proposta l'elezione d'un Comitato, il quale abbia a riferire come si possa porre in armonia la patente del 20 settembre colle leggi fondamentali dello Stato, legalmente vigenti, e farla valere formalmente qual punto di partenza per agevolare il bramato accordo coi rappresentanti de' paesi della corona ungherese, ed abbia a proporre passi speciali, da deliberarsi per parte della Dieta. Tale proposizione fu ammessa ad unanimità, meno un voto.

A Gratz fu ammessa la proposta di Kaiserfeld, riguardo alla nomina di un Comitato per esaminare gli effetti del manifesto del 20 settembre.

A Lemberg, il commissario governativo presentò un invito a discutere sul modo d'alleviare la miseria del contado. Si nominarono dieci membri delle sezioni per esaminare quest'oggetto.

A Czernowitz fu chiesto dal deputato Kovats, quali misure prenda il governo a soccorso degl'indigenti nella Buccovina. Il capo della provincia dichiarò, che il governo non può sussidiare direttamente, ma che si varrà a tal uopo de' civanzi del fondo di religione.

Ad Agram, il bano e il cardinale Haulik furono salutati con grida di *Zivio*, al loro comparire nella sala. Il partito fusionista non intervenne alla seduta, perchè furono ammessi gli assessori della Tavola banale, e decise di presentare un reclamo a S. M. l'imperatore. In seguito ad una proposta del conte supremo Kukuljevic, ammessa ad unanimità, si decise che la seduta di quel giorno sarebbe segreta. Il vescovo Strossmayer, e tutti e quattro i notari erano assenti.

GERMANIA. — Nei ducati di Schleswig e di Holstein è stata diffusa la seguente circolare di sei abitanti delle città di Kiel, Altona e Schleswig:

« Concittadini,

« È un debito d'onore per il paese di indennizzare, nei limiti possibili, gli uomini che soffrono nei loro interessi materiali per aver combattuto a favore dei diritti della nazione.

« Per conseguenza noi ci siamo costituiti in comitato all'oggetto di fissare un centro per gli sforzi che si faranno a questo scopo.

« Noi invitiamo adunque i nostri concittadini per sopperire agli obblighi che a noi tutti impone questo debito d'onore, e noi li preghiamo di far pervenire al signor Loentzen, negoziante in Altona, il danaro così raccolto nei diversi distretti. » (*Pays*)

— Il *Giornale di Dresda* pubblica i seguenti due dispacci:

« Dispaccio indirizzato al conte Hohental, rappresentante del regno di Sassonia a Berlino:

« Dresda, 10 novembre.

« Vostra Eccellenza conosce l'iniziativa stata presa il 31 ultimo maggio dal governo prussiano cogli Stati dello Zollverein relativamente ad un trattato di commercio coll'Italia; ed ella conosce pure la risposta stata data il 20 giugno con dispaccio indirizzato alla legazione di Sassonia.

« Il governo del re non esitò punto in allora a riconoscere l'importanza delle relazioni commerciali dello Zollverein coll'Italia, e la necessità di assicurare all'industria della Unione doganale questo mercato.

« Ma in vista delle difficoltà che si opponevano ad una pronta soluzione della questione politica, che si era frammista, il governo sassone crede dover prima indicare un mezzo col quale a suo credere potrebbe esser raggiunto lo scopo dal momento che si volesse entrare energicamente su quella via.

Ma intanto che questa proposta non trovava la desiderata accoglienza, il governo riceveva dalle Camere di commercio del paese, e da altre corporazioni commerciali ed industriali numerose rappresentanze, le quali, fra loro concordi in modo così serio quanto imparziale, esponevano l'urgenza della conclusione di un trattato di commercio coll'Italia.

« Fedele al principio espresso nel detto di-

spaccio di anteporre in questa questione di interesse materiale ad ogni altra cosa il bene del paese, il governo del re crede venuto il momento di riprendere presso il governo prussiano la questione della conclusione di questo trattato.

« Devo adunque incaricare di questo officio V. E. autorizzandola al tempo istesso a dichiarare, che quando, come non ne dubitiamo, il conchiuso trattato non provochi alcuna obbiezione del lato materiale, la soddisfazione verrà redatta nella forma che più tornerà gradita al governo italiano.

« Voglia dar comunicazione del presente dispaccio al signor presidente del Consiglio dei ministri conte di Bismark, e rilasciargliene copia. »

« *De Beust*. »

— Dispaccio indirizzato al rappresentante la Sassonia presso alla Dieta di Francoforte:

« Dresda, 21 novembre 1865.

« Con mio dispaccio del 17 di questo mese ho già fatto conoscere a V. E. le pratiche che ho fatto pervenire a Berlino relativamente alla conclusione di un trattato di commercio fra lo Zollverein e l'Italia.

« Al tempo stesso ho messo V. E. in grado di pronunziarsi, all'occasione, sulla questione della competenza federale, che era già stata sollevata a lor riguardo. Ma dopo nuove riflessioni noi crediamo utile di pronunziarci officialmente su quest'ultima questione.

« Ci ricorda benissimo che in un dispaccio stato pubblicato noi abbiamo sostenuto l'opinione che, se non giusta il testo formale delle leggi federali, almeno dal punto di vista pratico delle relazioni federali, e di conformità a certi precedenti, ogni qualvolta si trattava di riconoscere certi cambiamenti operati in contraddizione coi trattati europei spettava alla Dieta il decidere prima che gli Stati federali, che non fossero anche potenze europee, agissero individualmente ed a lor talento.

« Noi ci teniamo ancor oggi per giusta questa opinione, e potranno arrivare momenti i quali ne metteranno in rilievo la importanza pratica.

« Il governo sassone potrà vantarsi di aver data più di una prova d'esser egli abituato ad assoggettarsi alla Confederazione, specialmente nelle questioni di politica estera.

« Ma la sua rinunzia ad un atto indipendente non può esser giustificata di faccia al suo paese che quando la Confederazione col mezzo del suo organo, la Dieta, esprima una volontà decisa. In mancanza di una tal decisione, e quando non se ne vegga che una possibilità incerta ed anche inattuabile, non si può esigere che Stati, separatamente presi, sintanto che una espressa prescrizione delle leggi federali loro non imponga d'astenersi, rinuncino a prendere risoluzioni le quali sono dimandate dall'interesse del loro proprio paese.

« L'indicazione che era data in questo dispaccio non ebbe conseguenze. Non ci pervennero da nessuna parte dichiarazioni di assenso; molti contraddissero la nostra opinione. Se noi abbiamo rinunziato a provocare una decisione dalla Dieta stessa, questo è dovuto a quei riguardi, che meglio di qualunque altro, noi lo crediamo, saprà apprezzare l'alto governo il quale avrà forse motivi per essere poco contento di quanto oggidì stiamo per fare.

« Pure per non mancare a tutti i riguardi dovuti alla Dieta noi avremmo volontieri onorato la Dieta, dimandandole almeno se i governi separatamente presi erano obbligati ad aspettare, nelle questioni di simil genere, la decisione federale.

« Ma come un prolungato ritardo non si sarebbe potuto conciliare coi motivi che ci hanno determinati a prendere presso il gabinetto di Berlino l'iniziativa di cui si tratta, noi abbiamo dovuto riflettere che forse l'affare, rinviato ad una Commissione, subirebbe una dilazione che noi non avremmo potuto giustificare di faccia al nostro paese, e che ci saremmo esposti al rimprovero di farlo procrastinare o espressamente se non avessimo rinunziato ad aspettare la decisione da noi provocata, accettando così il rimprovero di aver mancato ai riguardi dovuti alla Dieta.

« Io la invito a dar lettura del presente dispaccio al signor presidente della Dieta, e rilasciargliene copia se la desidera, e di rimettere al giudizio di S. E. se vi sia luogo di comunicarlo o no alla Dieta. « *De Beust*. »

# VARIETÀ

## R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA DELL'EMILIA

*Lettura fatta alla sottosezione Reggiana dal vicepresidente professor Paolo Terrachini.*

Il dottore Decaisne propone di sostituire il petrolio a qualsiasi medicamento finora adoperato a curare la scabbia. Egli assicura che mediante il petrolio resta subito distrutto l'acaro esulcerante, cioè l'insetto da cui si crede che sia prodotta quella sordida ed incomoda malattia. Così pure asserisce che dallo stesso rimedio divengono purgati gli abiti e gli altri oggetti, in modo che non possono più comunicare l'infezione. Egli ha su di ciò presentata una memoria all'Accademia di medicina del Belgio, dalla quale è stato commesso l'incarico ai signori Thiernesse e Thury di studiare questo argomento per darne poi circostanziata e decisiva relazione.

Parecchi giornali italiani sonsi mostrati premurosi di propalare la proposta del Decaisne come novità importante; ma sarebbe stato assai meglio che l'avessero anche avvalorata mercè la storia dell'uso che da tempi remoti presso gl'Italiani si è fatto del petrolio quale medicamento.

Fra i luoghi d'Italia, ove scaturisce il petrolio, vuol esser annoverato Montezibio posto al di sopra di Sassuolo nel Modenese. Alle falde del Montezibio si trovano sorgenti in cui si accumula il petrolio, che esce dalla terra insieme coll'acqua, sopra la quale, per essere più leggiero, esso rimane a galleggiare. Tali sorgenti portano tuttora il nome di bagni, perchè in realtà servivano ad uso di bagni medicamentosi e vedevansi frequentati da molto concorso di popolo allora quando le schifose malattie della pelle erano più comuni, perchè trovavasi negletta la pulitezza personale, che è poi derivata dall'essersi accresciuto e diffuso l'incivilimento.

Queste sorgenti furono illustrate da famosi medici e naturalisti; ma quegli che se ne occupò pel primo e con maggiore studio fu un giureconsulto zio del nostro maraviglioso poeta *Lodovico Ariosto*. Era pretore in Castellarano Francesco Ariosto quando nel 1460 compose sull'olio di Montezibio un libretto intitolato al duca Borso Estense, al quale aspettò a presentarlo scritto in pergamena due anni appresso, cioè nel 1462, nel qual tempo era poi stato promosso podestà di Montecchio. Di questa importante operetta furono poscia, sulla fine del secolo XVII, fatte due edizioni.

Fra gli esempi che Francesco Ariosto porta della guarigione di malattie diverse, ottenuta mediante l'uso dell'olio di Montezibio, si legge quello di un cagnolino, il quale da sette mesi trovavasi malato di rogna secca e fetente che lo tormentava in guisa che era costretto a strapparsi il pelo colle unghie e a lacerarsi coi denti la pelle e le carni. Mediante tre unzioni di quell'olio fu subito guarito perfettamente.

Ecco dunque un fatto il quale dimostra che la rogna fu curata e guarita in Italia più di quattro secoli addietro col metodo stesso che dal dottore Decaisne viene ora proposto. Che se qualcuno volesse opporre che l'addotto esempio va riferito alla veterinaria, anzi che alla umana medicina, egli stesso dovrebbe convenire che la proposta, di cui dal Decaisne si mena vanto, consisterebbe nello applicare ora agli uomini ciò che fu già in Italia sì lungo tempo avanti usato colle bestie. Dalla umana medicina alla veterinaria non vi è poi distanza eccessiva. Ad ogni modo il merito d'invenzione che in ciò qualsiasi straniero voglia pretendere viene ad essere assai impicciolito e la preminenza rimane agli Italiani.

Ma in Italia si è fatto uso del petrolio a curare la rogna anche negli uomini, ed ancorchè non siasi di ciò tenuta memoria ben distinta nei più antichi tempi, tuttavia ne abbiamo di quasi due secoli addietro certo e patente documento. Esso consiste in una lettera stampata del celebre professore Bernardino Ramazzini, illustrativa dell'olio stesso di Montezibio e di quello di Monfestino esso pure posto nel Modenese. Il Ramazzini, dopo di avere indicati diversi usi medici del petrolio, prorompe in questo non meno autorevole che sapiente giudizio: « Tengo per certo che il petrolio nelle malattie della pelle, e specialmente nella rogna secca debba portare il massimo giovamento, e che anzi ne sia portentoso rimedio e quasi divino. Altrettanto credo si debba giudicare dell'acqua e anche del fango delle sorgenti di quest'olio. »

Indi il medesimo Ramazzini conferma e convalida la rettezza del suo concetto mediante la prova dei fatti. Narra che un nobile signore modenese da lungo tempo soffriva continui e tormentosi dolori eccitati da sordida rogna, la quale si era di lui talmente impossessata che mostravasi ribelle ai più generosi medicamenti e lo conduceva ad una lenta consunzione. Lo persuase ad usare per bagno dell'acqua delle sorgenti di Montezibio, la mercè del quale rimedio più volte ripetuto conseguì perfetta guarigione. Questo esempio subito trasse a seguirlo molti rognosi, i quali tutti ne ottennero successo felice, com'era da loro desiderato.

Il merito di avere saputo curare e guarire la rogna mediante il petrolio spetta dunque interamente agl'Italiani, e non può essere ora usurpato da alcun'altra nazione.

# NOTIZIE E FATTI DIVERSI

— Domani ha luogo alle ore 12 1/2 nella sala della Società, il 4° concerto della *Società del Quartetto di Firenze*. Vi prenderanno parte il signor Becker, ed il pianista Scholz ex maestro di cappella del Re di Hannover.

— Leggesi nella *Gazzetta di Genova* del 1° dicembre:

Ieri S. M. il Re di Portogallo in compagnia delle LL. AA. RR. il principe di Carignano ed i principi Umberto ed Amedeo visitò nel giorno l'arsenale ed il cantiere della Foce.

Alla sera intervenne in compagnia dei sullodati principi allo spettacolo del teatro Carlo Felice, donde per espresso desiderio di S. M. era sbandito ogni ufficiale ricevimento.

Per ottemperare ai desiderii dell'Augusto Ospite lo spettacolo procedette colle ordinarie norme e si dovette soprassedere dalla preparata illuminazione straordinaria e dalla cantata che per commissione del Municipio aveva preparato il maestro Defferrari.

S. M., coi Principi e colle persone del loro seguito, prese posto nei palchi di proscenio ove al suo presentarsi trovò una di quelle dimostrazioni che come non è in potere dei Re il comandare, del pari non possono evitare, trovò cioè il teatro accalcato di quanto Genova ha di più eletto, e vide ed udì questa folla salutare in lui, con calorosi applausi, l'alleato ed il genero del benamato Re d'Italia.

La reale comitiva cui faceano corona le autorità civili e militari si trattenne in teatro fino alla fine del ballo, ed all'uscire dal teatro trovò nuovamente la folla degli spettatori che sotto il pronao l'aspettava per ossequiarla e felicitarla con ripetuti viva ed applausi.

Questa mattina S. M. e le persone del suo seguito partivano con un convoglio speciale alla volta di Milano.

— Leggiamo nel *Corriere Mercantile* del 1° dicembre:

Ieri il Re di Portogallo amantissimo della Marina cui da Principe apparteneva, visitò con molto interesse l'Arsenale di Marina, e poscia il R. Cantiere; passeggiò indi nelle vie della nostra città insieme alla Regina Pia, inosservati dai più perchè non conosciuti, entrambi in abiti modestissimi. Per mancanza di tempo non fecero la sperata visita alla pubblica mostra di Belle Arti.

— Il principe Napoleone che credevasi essersi recato a fare un'escursione nella Riviera Occidentale partiva invece per quella via in compagnia della principessa Clotilde alla volta di Francia. Colti nella notte dalla procella accompagnata da impetuoso vento che minacciava di rovesciare la vettura, dovettero far sosta ad Alassio e prendere alloggio in quell'albergo ove passarono il rimanente della notte, e poscia nel mattino seguente proseguirono alla volta di Nizza. (*Id.*)

— Ieri il maggior generale Martin d'Orfengo comandante la Guardia Nazionale di Genova, il tenente generale Genova di Pettinengo, comandante questa Divisione militare, e il vice-ammiraglio Créthlen comandante questo Dipartimento marittimo, presentavano alla Regina di Portogallo un elegantissimo mazzo di fiori che lo gradì infinitamente con espressioni benevolissime. Il mazzo era decorato colle auguste iniziali, e di un magnifico nastro o cravatta dai colori nazionali italiani in cui era ricamata in oro questa leggenda: *A S. M. la Regina Pia — La Guardia Nazionale e l'Armata di terra e di mare*. (*Id.*)

— La Società pedagogica italiana residente in Milano, nella generale adunanza del 12 novembre, ha proclamata l'aggiudicazione dei seguenti premii di concorso:

Medaglia d'oro pel *Libro del Contadino*, al signor cav. dottor Carlo Ricotti, direttore del R. Ginnasio di Voghera.

Medaglia d'oro per il *Libro del Popolo*, al signor avv. prof. Luigi Rameri, in Mondovì-Piazza.

Medaglia d'argento per la *Raccolta di poesie morali e civili*, al signor Pasquale Cont.ni.

Medaglia d'argento per l'*Arpa della Giovinezza*, al signor prof. Luigi Sailer.

Medaglia d'argento per il *Manuale d'economia domestica*, al signor cav. Luigi Guala di Vercelli.

— La stessa Società nel costante proposito di promovere la pubblicazione di nuove opere dirette alla popolare istruzione, apre anche per l'anno 1866 i seguenti concorsi:

Medaglia d'oro, a chi presenterà il migliore scritto sul tema: *La famiglia*, considerata come base del perfezionamento individuale e della prosperità nazionale, premio istituito dal socio Guglielmo R ssi.

Medaglia d'oro all'autore della migliore memoria sul tema: *Una esposizione popolare della rivoluzione francese e de' suoi effetti fino a noi*.

Medaglie d'argento alle migliori seguenti memorie popolari:

1. *Nuova collezione di melodie, per canti popolari italiani.*
2. *La biografia dei benefattori del popolo italiano.*
3. *Il libro della istitutrice italiana*, in cui si esporranno gli offici più proprii di chi si dedica all'istruzione femminile.
4. *Il buon soldato*, illustrando anche per via di esempi le virtù militari e civili del soldato italiano.
5. *Elementi di statistica ad uso del popolo*. Si porranno in evidenza i vantaggi che può trarre anche il popolo da questa scienza, applicandola specialmente alle cognizioni delle forze materiali e morali dell'Italia.
6. *Trattato popolare di scienze fisiche e naturali.*

Il termine perentorio per l'invio delle memorie al concorso è stabilito al 30 giugno 1866.

Per le medaglie d'oro non si riceveranno che scritti inediti ed anonimi.

Per le medaglie d'argento, si riceveranno tanto le memorie manoscritte, quanto le opere già edite, purchè corrispondano ai programmi. (*Persev.*)

— Abbiamo accennato, nel numero del 25 ottobre p. p., all'arresto di 18 terrieri di Garbagnate, per essersi ammutinati, allo scopo d'impedire all'esattore il sequestro di un paiuolo di ragione di certo Banfi, moroso al pagamento della tassa sulla ricchezza mobile.

Ora ci scrivono da Bollate, 30 novembre, che tale processo fu trasmesso alla competenza del giudice di Bollate per la contravvenzione dell'art. 47, legge di P. S., e quel giudice, nel giorno d'ieri, tenne l'udienza con imparzialità ed avvedutezza di persona pratica, come pure il delegato di P. S. che l'assisteva, disimpegnò lodevolmente le mansioni di P. M. e con una saggia sentenza, gli imputati furono quasi tutti condannati agli arresti semplici per giorni cinque.

Dall'esito del processo rimane escluso che fosse nata una vera ribellione, e che quei contadini fossero ribelli alle leggi, mentre risultò che tutti pagarono la loro tassa, e la riunione fu dei soli curiosi e schiamazzatori. (*Lombardia*)

— Un fermo di tabacco di contrabbando è stato or ora effettuato nelle montagne della Valle d'Aosta, il quale e per la sua entità e per le circostanze che l'accompagnarono merita speciale menzione.

Cinque soli agenti della guardia doganale ebbero l'ardire d'affrontare una banda di non meno di 40 contrabbandieri e far loro deporre il tabacco di cui erano portatori in chili 440, mettendoli in fuga. E notisi che vi fu accanita resistenza con colpi di fuoco da parte dei contrabbandieri medesimi, i quali evidentemente avevano il fermo proposito di riuscire nel loro intento, poichè metà di loro erano carichi di genere di frode, e gli altri servivano di scorta armati con armi diverse. Ma tali furono l'energia, il coraggio e l'astuzia spiegati dagli agenti, specialmente essendo di notte, che riuscirono alla fine a sopraffarli. (*Gazz. di Torino.*)

— Nelle ore pom. di ieri 30 nov. una tremenda catastrofe ha addolorato quanti si trovano in Porretta, a poca distanza del qual paese è franato una porzione di monte sotto cui molti operai lavoravano ad estrarre il materiale per le scogliere del Reno a difesa della ferrovia. Diversi feriti gravemente ed alcuni morti furono tolti fra le macerie: non è ben noto ancora quanti altri possano esservi sepolti, locchè, cessato lo sgomento degli illesi, si saprà ben presto.

Intanto a dare un qualche sollievo a pro delle povere famiglie private del loro capo per morte o per inabilità al lavoro, il testimonio di quel fatto doloroso ing. Mattio si fa promotore di una sottoscrizione a loro favore presso l'ufficio di questo giornale, il cui risultato sarà trasmesso al sindaco di Porretta per lo scopo indicato. (*Gazz. delle Romagne*)

# ULTIME NOTIZIE

— Abbiamo per dispacci telegrafici:

Alle 2 pomeridiane di ieri furono passati per le armi in Campagna, il famigerato capo-banda Mafatea Antonino detto *Giardullo*, Pizza Vincenzo ed Amendola Carmine. Questi briganti erano stati condannati alla fucilazione dal tribunale militare di guerra di Salerno.

Ieri mattina l'intera banda, Palumbo e Taddei, composta di otto briganti, fu attaccata dalla truppa in una casa di Paulise, comune in provincia d'Avellino al confine del circondario di Nola. Rimasero morti i due briganti Giuseppe da Campochiaro e Raffaele Basilicata. Gli altri sei si arresero al maggiore del 50° reggimento, salva la vita, e sono Palumbo Carmine e Taddei Felice, capi; Collo Michele, Montaccio Pietro, Amato Nicola e Luciano Alfonso. Rimasero feriti il luogotenente che dirigeva l'attacco, due soldati e una guardia nazionale di Paulise, e morto un carabiniere.

*Bollettino sanitario*

*Napoli.* — Dal 30 nov. al 1 dicembre, casi 18, morti 2, e 12 dei giorni precedenti.

*Portici.* — Id., caso 1, morto 1.

*Cardito.* — Id., caso 1, morto 1.

*Afragola.* — Id., casi 5, morti 3.

*Caivano.* — Id., caso 1, morto 1.

*Castellamare.* — Id., caso 1.

*Torre Annunziata.* — Id. morto 1 dei giorni precedenti.

*Torre del Greco.* — Id., casi 4.

*San Giovanni a Teduccio.* — Id., morto 1 dei giorni precedenti.

*Ponticelli.* — Id. casi 5.

*Barra.* — Id., casi 6, morti 2.

*Sant'Anastasia.* — Id., caso 1, morto 1.

*Aversa* — Dal 29 al 30, casi 2, morti 2.

*Id.* (Morotrofio) caso 1.

*Scafati.* — Id. caso 1.

*Caserta.* — caso 1.

*Id.* — Dal 30 al 1 dicembre, casi 2.

*Carinaro.* — Dal 29, al 30, caso 1. morto 4.

*Casaluce.* — Id., caso 1, morto 1.

*Corato.* — Dal 30 al 1 dicembre, casi 4, morti 3.

*Larino.* — Id., casi 2, morto 1.

*Susa.* — Dal 29 al 30, casi 2, morti 2.

— È certo che sarà quanto prima firmato un trattato di commercio fra l'Italia e lo Zollverein.

Il riconoscimento dell'Italia per parte della Sassonia e della Baviera è stato il punto di partenza delle trattative per arrivare alla conclusione di questo trattato.

Sembra sicuro che il Wurtemberg non tarderà a seguire l'esempio dei due altri regni secondari tedeschi.

L'Hannover e l'Assia elettorale hanno troppi interessi coll'Italia per non seguire l'esempio che gli danno la Baviera e la Sassonia. (*Pays*)

— A tal proposito il *Moniteur du soir*, scrive:

« Corrispondenze private fanno credere che il governo del Wurtemberg sarebbe disposto a seguire quanto prima l'esempio delle Corti di Dresda e di Monaco, e che molti altri gabinetti tedeschi potrebbero ugualmente decidersi a riconoscere il regno d'Italia.

— Nel ricevere una deputazione di Bradford, incaricata di presentare dei voti a favor della riforma parlamentare il conte Russell ha dichiarato ch'egli era nella massima parte d'accordo colla deputazione relativamente all'ammettere le classi operaie a prender parte alla rappresentanza nazionale proporzionalmente però ai loro interessi ed alla loro intelligenza.

Il primo ministro aggiunse, ch'egli credeva venuto il tempo di accordare questa partecipazione, ma che di faccia alla grande opposizione che doveva incontrare il progetto destinato a raggiungere un tale scopo, il governo non credeva opportuno di presentarlo a meno che dei fatti autentici non venissero a provare che questa riforma è pienamente matura. (*Havas*)

— Il giorno 29 novembre è arrivato a Southampton il *Shannon* colle valigie delle Indie Occidentali e del Messico.

Le notizie della Giammaica del 10 novembre portano che l'insurrezione pareva compiutamente repressa.

La maggior parte dei capi, compresi Paolo Bogle e suo fratello Moise, sono stati impiccati.

Si aveva prova dell'organizzazione di un'insurrezione generale dei negri in tutta l'isola: il giorno designato per la sollevazione era il giorno del Natale. (*Id.*)

— Il barone de Werther rappresentante della Prussia presso la corte di Vienna è arrivato a Berlino stato richiamato dal suo governo.

La *Allgemeine Zeitung* crede che l'arrivo di questo diplomatico a Berlino non coincida per semplice azzardo col termine dei lavori della Commissione incaricata di esaminare la questione della creazione di un porto di guerra.

— Il giorno 14 avrà luogo l'apertura della Dieta ungherese; l'imperatore Francesco Giuseppe partirà il giorno 12 da Vienna per Pesth, e ritornerà il 19 alla sua capitale. (*Pays*)

— Leggiamo nel Corriere *des États Unis.*

Il governo di Washington volle smentire semiofficialmente, col mezzo del *Times*, le voci messe in giro da' novellieri sul tenore della risposta del signor Seward alle proposte di lord Russell, in proposito della vertenza sulle domande anglo-americane.

La Nota pubblicata dal *Times* taglia corto a tutte le esagerazioni, e ristabilisce la verità dei fatti. Il signor Seward invitò solamente lord Russell a voler spiegare il senso e il carattere della sua proposta, e a definire chiaramente i poteri della Commissione cui egli intende affidare il mandato di sentenziare sui richiami del governo americano.

— Scrivono da Berlino, in data 26 novembre, alla *Gazzetta Austriaca*:

« Qui si è nell'attesa di una risposta da Vienna sulle cose di Francoforte, ma si è già persuasi che quella non farà per nulla progredire l'accordo tra le due grandi potenze.

La discrepanza che è tra i gabinetti di Berlino e Vienna, deriva da un'opposizione di principio, da oltre un anno rivelatasi, sia sulla competenza della Dieta federale che sulla questione di Francoforte; essa non ha, tanto per l'una che per l'altra potenza, importanza sufficiente per condurle ad abbandonare il loro punto di vista anteriore. I negoziati, proseguitisi fino ad ora per pura forma, si chiuderanno probabilmente colla risposta austriaca.

## DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(AGENZIA STEFANI)

Torino, 1.

Questa mattina è arrivata Sua Maestà.

A mezzogiorno sono arrivati i sovrani di Portogallo accompagnati dai principi Umberto ed Amedeo.

Rendita italiana (in contanti) 64 70.

Id. id. (fine dicembre) 65 15.

Dublino, 1.

Credesi che questa sera sarà pubblicato il verdetto del giurì sull'affare di Lubz.

Non si ebbe ancora alcuna notizia di Stephens. Si suppone che gli sia riuscito di rifugiarsi in America.

Londra, 1.

Il *Times* spera che la Spagna leverà il blocco dei porti del Chilì, altrimenti dice che le potenze interverrebbero.

Il *Morning Post* insiste sulla necessità di una mediazione della Francia e dell'Inghilterra.

L'*Herald* combatte l'idea di un intervento armato a favore del Chilì.

Al banchetto di Blackburne, Bright pronunciò un discorso dimostrando la necessità della riforma elettorale. Propose di raddoppiare il numero degli elettori portandolo da uno a due milioni. Soggiunse che l'attuale gabinetto merita la più grande fiducia, e che realizzerà la promessa di presentare il progetto di riforma.

Parigi, 1.

CHIUSURA DELLA BORSA DI PARIGI.

| | Nov. 30 | 1 |
|---|---|---|
| Fondi francesi 3 0/0 | 68 65 | 68 67 |
| Id. (fine corr.) | — — | 68 75 |
| Id. 4 1/2 0/0 | 96 75 | 97 20 |
| Consolidati inglesi 3 0/0 | 88 — | 87 7/8 |
| Cons. italiano 5 0/0 (in contanti) | 64 95 | 65 — |
| Id. (fine mese) | 65 05 | 65 27 |
| VALORI DIVERSI. | | |
| Azioni del Credito mobiliare francese | 875 | 883 |
| Id. italiano | 417 | 420 |
| Id. spagnuolo | 458 | 465 |
| Azioni strade ferrate Vittorio Emanuele | 207 | 208 |
| Id. Lombardo-venete | 412 | 431 |
| Id. Austriache | 420 | 428 |
| Id. Romane | 150 | 152 |
| Obb. strade ferr. Romane | 157 | 158 |
| Obbligazioni della ferrovia di Savona | — | — |

Tolone, 1.

La squadra non subirà alcuna riduzione prima del mese di marzo, epoca in cui tutte le nostre squadre verranno riorganizzate sopra basi più economiche.

Il principe Napoleone, giunto qui ieri, visitò alcune navi da guerra che trovansi in costruzione e ripartì questa mattina per Parigi.

Parigi, 2.

Leggesi nel *Moniteur*:

Tre navi francesi partirono da Vera Cruz il 1° novembre per recarsi al Rio Grande, essendo la città di Matamoras minacciata da una banda di avventurieri.

Una lettera del ministro del Chilì, accreditato presso la Corte francese, confuta le asserzioni contenute nella circolare del signor Bermudez de Castro.

La *Patrie* annunzia che una squadra americana composta di 5 navi passò il 15 novembre dall'isola di S. Tommaso per recarsi a Valparaiso.

Scrivono da Brest che la corvetta *Venere* ebbe ordine di partire per Valparaiso.

Si ha da S. Domingo che Baez fu proclamato presidente in luogo di Cabral.

Torino, 2.

Rendita italiana (liquidazione) 64 65

» » fine dicembre 65 10

Nuova-York, 23 novembre.

Si ha da Matamoras in data dell'8 novembre:

I juaristi hanno levato l'assedio di questa città, e sono inseguiti dalle truppe imperiali. La squadra francese giunse all'imboccatura del Rio Grande. Assicurasi che l'ammiraglio francese abbia chiesto al comandante americano, Weitzel, la restituzione del vapore imperiale preso dai juaristi e consegnato da questi alle autorità federali e che Weitzel abbia ricusato.

Il gabinetto di Washington è assai malcontento della condotta dell'Inghilterra per aver questa posto in libertà l'equipaggio del *Shenandoha*. L'*Herald* dice che il governo deve chiederne l'estradizione.

Weitzel fu nominato comandante a Rio Grande in luogo di Steel.

Il governo ordinò ai comandanti dei cantieri marittimi di Portsmouth, Filadelfia e Boston di congedare la metà degli impiegati.

Il comandante in capo delle truppe del Canadà chiamò sotto le armi sei compagnie di volontari, e ordinò che tutti i corpi dei volontari completino i loro quadri e si tengano pronti a prestare un servizio attivo.

Oro 147. Cotone 53.

Scrivono da Buenos Ayres che l'esito della guerra continua ad essere favorevole agli alleati. Lopez va ritirandosi verso il Paraguay, devastando i territori posti lungo il suo passaggio.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

# TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI.

TEATRO LA PERGOLA. — Riposo.

TEATRO NICCOLINI, ore 8 1/4 — La drammatica compagnia diretta da Alamanno Morelli rappresenta: *La verità*.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Museo di fisica e storia naturale di Firenze

Nel giorno 1° dicembre.

| | ORE 9 antim. | ORE 3 pom. | ORE 9 pom. |
|---|---|---|---|
| Barometro, a metri 72,6 sul livello del mare | mm 757,0 | mm 754,8 | mm 754,9 |
| Termometro centigrado | 12,5 | 15,5 | 12,0 |
| Umidità relativa | 85,0 | 80,0 | 87,0 |
| Stato atmosferico | nuvolo | nuvolo | nuvolo |
| Vento direzione / forza | S debole | SE debole | SE debole |

Temperatura: Massima + 16,8; Minima + 11,3 — Pioggia nelle 24 ore

Minima nella notte del 2 dicembre + 11,3.

## MINISTERO DELLA GUERRA

**DIREZIONE GENERALE DELLE ARMI SPECIALI.**

A contare dal 10 dicembre 1865 il prezzo del nitro indigeno che si riceve a piccole quote nei magazzini d'Artiglieria è fissato a L. 6 50 per cadun miriagramma. 1830

## AVVISO.

### IL SINDACO DI FIRENZE

Rende pubblicamente noto, che in ordine alla deliberazione della Giunta municipale del dì 13 novembre corrente, al seguito dell'avvenuta morte della levatrice Regina Lapucci, è aperto il concorso al posto di *levatrice* aggiunta del quartiere Santa Maria Novella di questa città.

Le domande per concorrere al detto posto dovranno esser presentate non più tardi del dì 15 dicembre a questa segreteria comunale, 2ª divisione, 3ª sezione, redatte in carta da bollo, corredate della matricola e degli attestati comprovanti l'idoneità all'esercizio suddetto, non che della fede di nascita, e quella di buona condotta. Lo stipendio annesso al detto posto è di lire italiane 360, coll'obbligo di risiedere in questa città nel circondario del quartiere Santa Maria Novella, e di prestar gratuitamente l'opera e l'assistenza propria alle donne partorienti miserabili domiciliate in questo Comune.

Firenze, dal Palazzo Comunale, li 1° dicembre 1865.

*Il sindaco*
1835 **L. G. De Cambray Digny.**

FIRENZE — TIPOGRAFIA G. CASSONE E Cª — Via Cavour, 8

# LA RIMEMBRANZA

**Pel 1866**

ANNO XXIII

R. Decreto e convenzione per lo scambio dei vaglia postali tra il regno d'Italia e la Francia — Legge per l'unificazione dell'imposta sui fabbricati — Prezzo dei posti sulle ferrovie e sui battelli a vapore sui laghi — Distanza e prezzo dei posti sulle ferrovie da Firenze alle principali città d'Italia — Poste — Telegrafi — *Diligenze* — Procacci — Tariffa per le vetture pubbliche — Indirizzo dei principali uffizi di *Firenze* — *Ambasciatori e ministri esteri* — Annunzi. — *Prezzo* L. 1 20. 1813

# MACCHINE INGLESI

## D'AGRICOLTURA

# John Fowler et Comp.

## LEEDS (INGHILTERRA)

I sottoscritti agenti per la vendita di ogni genere di Macchine Inglesi premiate all'Esposizione di Londra del 1862, prevengono il pubblico che sono al caso di provvedere a tutte le richieste di macchine a vapore FISSE e MOBILI per qualsiasi oggetto d'agricoltura, per molini, segherie, trebbiatoie da grano, ecc.

Per ordini, compre o *contratti speciali*, dirigersi ai

Signori **A. French e Comp.**, banchieri in Firenze.
Signori **G. Hähner e Comp.**, negozianti in Livorno. 612

## SOCIETÀ ANONIMA
## PER LA VENDITA DI BENI DEL REGNO D'ITALIA

Giusta l'avviso in data 19 ottobre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nei giornali uffiziali delle principali provincie, dovendosi col giorno 15 corr. incominciare il cambio dei certificati provvisori delle obbligazioni emesse da questa Società in Italia, si prevengono i portatori dei certificati suddetti che la distribuzione dei titoli definitivi si farà colle seguenti norme:

1° Sarà esposto presso ciascuno degli stabilimenti incaricati del cambio, un prospetto indicante per numero d'ordine la località in cui ciascuno dei certificati che si trovano a mano del pubblico dovrà assere concambiato.

2° Un certificato assegnato per il cambio ad una determinata località non potrà in alcuna guisa essere cambiato in località diversa.

3° Non saranno ammessi al cambio i certificati che non siano liberati da tutti i versamenti.

4° Per quei certificati, sui quali non fosse ancora stato riscosso il semestre interessi maturato al 1° ottobre passato, il pagamento del semestre stesso si farà all'atto del cambio.

5° Trascorso il giorno 5 gennaio prossimo saranno, per gli effetti del sorteggio, assegnati d'ufficio ai certificati non presentati al cambio nella località competente i titoli definitivi corrispondenti per serie e numero d'ordine, nè potrà più ottenersene la consegna se non alla sede della Società presso la quale saranno conservati, a spese dei portatori de'certificati suddetti, per ogni conseguenza di diritto.

Torino, li 25 novembre 1865.
1790 *L'amministrazione*

La sigª Edvige Favi vedova Billi, e il sig. Ferdinando Gonnelli, nella rispettiva loro qualità di tutrice legittima e contutore di Argia Lorenzo, e Isolina figli pupilli del fu Angiolo Billi, di condizione orefice, morto in Firenze li undici ottobre 1865, opportunamente autorizzati dal consiglio di famiglia assistente alla tutela di detti pupilli, deducono a pubblica notizia per gli effetti voluti dalla legge, di avere con pubblico istrumento di questo infrascritto giorno, rogato dal sottoscritto notaro, e registrato nel giorno stesso, adita, nell'interesse dei pupilli medesimi, con benefizio di legge ed inventario, la eredità lasciata dal detto defunto Angiolo Billi.

Il 1° dicembre 1865. 1840

Dott. VINCESLAO QUERCI, *notaro.*

AVVISO. 1838

Con atto giudiciale del 15 novembre 1865, il sacerdote Giuliano del fu Carlo Bertini, domiciliato a Castelnuovo di Val d'Elsa, ha renunziato puramente alla eredità relitta dal di lui nipote Don Carlo del fu Paolo Bertini; per lo che l'eredità in vigore dell'articolo 23 § 15 dell'editto successorio toscano rimane deferita alla di lui nipote signora Maddalena del fu Paolo Antonio Bertini, sorella germana del defunto.

San Miniato, li 16 novembre 1865.

**Cassa di Risparmi di Montevarchi.**

Terza denunzia di un libretto smarrito segnato di n° 134, sotto il nome di Carlotta Merli per la somma di lire italiane dodici. Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sul libretto suddetto sarà dalla Cassa Centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante. 1837

Montevarchi, il 1° dicembre 1865.

EDITTO.

Il pretore di Pistoia (città) in coerenza di quanto prescrive la notificazione governativa de' 7 agosto 1823, rende pubblicamente noto per ogni effetto di ragione, che fino dal 23 ottobre del corrente anno morì nel circondario della parrocchia delle Piastre comunità di Porta al Borgo

Carlo del fu Gaetano Santoli, negoziante ivi domiciliato, senza eredi conosciuti; e che perciò resta assegnato il termine di giorni dieci a chiunque creda aver diritto a detta eredità a presentare in questa pretura i titoli giustificativi il diritto stesso; altrimenti la eredità medesima sarà dichiarata giacente, e sarà proceduto agli ulteriori atti prescritti da detta notificazione governativa.

Dalla pretura di Pistoia (città) li 23 novembre 1865,

1833 D. GUELFI *coad.*

# LA LEGGE

## MONITORE GIUDIZIARIO ED AMMINISTRATIVO

DEL

REGNO D'ITALIA

Anno VI. (1866) I. della Legislazione unificata

PARTE PRIMA — Legislazione e Giurisprudenza Giudiziaria
PARTE SECONDA — Legislazione e Giurisprudenza Amministrativa

*Nella parte prima.* — **La Collezione completa e ufficiale di tutte le sentenze civili e penali delle quattro Corti di Cassazione del Regno**; inoltre le più importanti sentenze delle Corti d'Appello — Articoli sopra punti di legislazione, di dottrina, di giurisprudenza — Articoli bibliografici — Circolari, decreti, avvisi e provvedimenti ministeriali, nomine e vacanze nell'ordine giudiziario — Progetti di legge col sunto delle relative discussioni parlamentari.

*Nella parte seconda.* — I pareri del Consiglio di Stato adottati dai Ministeri in materia di amministrazione comunale e provinciale, opere pie, opere pubbliche, ecc. — La giurisprudenza elettorale, politica ed amministrativa — Le sentenze della Corte dei Conti — Le sentenze del Consiglio di Stato — La Giurisprudenza finanziaria.

**PATTI D'ASSOCIAZIONE.**

| | Anno | Semestre | Trimestre |
|---|---|---|---|
| Le due parti insieme | L. 32 | L. 16 | L. 8. |
| La sola parte prima | » 24 | 12 | » 6. |
| La sola parte seconda | » 12 | 7 | » 4. |

L'associazione alle due parti insieme pagata anticipatamente costa sole L. 30.

L'associazione è obbligatoria per un anno, e il relativo prezzo deve pagarsi anticipatamente.

Indice separato per le due parti in fine d'anno.

Il giornale esce in Firenze — Tre volte la settimana la parte giudiziaria — Una volta per settimana la parte amministrativa — Con supplementi.

Le associazioni si ricevono in Firenze all'ufficio del giornale in piazza Santa Croce, n° 14 — Presso gli uffici postali e i principali librai delle provincie 1836

FIRENZE
VIA CASTELLACCIO
20

# EREDI BOTTA

TORINO
VIA D'ANGENNES
5

# Manuale Pratico di Medicina Legale

DI

## G. L. CASPER

PRIMA TRADUZIONE DAL TEDESCO AUTORIZZATA DALL'AUTORE
del Dottore EMILIO LEONE

*con aggiunte del cavaliere* CARLO DEMARIA

Opera utile a tutti i Medici specialmente condotti, ai Magistrati ed agli Avvocati.

**Due volumi** — Prezzo lire **16.**

# CODICE PER LA MARINA MERCANTILE

## DEL REGNO D'ITALIA

CORREDATO DELLA RELAZIONE DEL MINISTRO GUARDASIGILLI

*fatta a S. M. in udienza del 25 giugno 1865*

EDIZIONE IN 16° — PREZZO: centesimi **60.**

# RELAZIONI E DISCUSSIONI

FATTE

ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

INTORNO

# all'Unificazione Legislativa del Regno

ALL'ESTENSIONE DEL CODICE PENALE ALLA TOSCANA

ED

# ALL'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE

Due volumi in 4° grande — Prezzo L. 9.

# STATISTICA AMMINISTRATIVA

## DEL REGNO D'ITALIA

Coll'Elenco alfabetico dei Comuni e loro popolazione e circoscrizione

Un vol. in-4° di pag. **380** al prezzo di lire **5.**

# RICORDI BIOGRAFICI

# e Carteggio

DI

# VINCENZO GIOBERTI

Raccolti per cura di GIUSEPPE MASSARI

**Tre Volumi — *Prezzo L. 24.***

*Dirigere le domande col relativo vaglia postale alla Tipografia* BOTTA.

FIRENZE — Tipografia EREDI BOTTA.

# FRATELLI BORANI

FABBRICANTI E NEGOZIANTI

**IN OREFICERIE, GIOIELLERIE, OROLOGERIE E DECORAZIONI**

FIRENZE — VIA TORNABUONI, N° 9

**Succursale di TORINO** 1834

# VENDITA DI UNA CARTIERA

È posto in vendita un grandioso stabilimento per uso di *Fabbrica da carta*, situato a due ore di distanza dalla stazione della strada ferrata di Pracchia, presso San Marcello (provincia di Firenze), contenente tre macchine da carta senza fine, sei tini per carta a mano, venticinque cilindri da triturare stracci, due caldaie a vapore, ecc., ecc., con locali di abitazione tanto per il direttore, quanto per circa trecento lavoranti.

Per conoscerne il prezzo (già indicato da valente perito), il quaderno d'oneri, e per maggiori schiarimenti, dirigersi in Firenze al banco della Società cartaria, posto in via Torta, n° 9, piano terreno. 1602

## IL SINDACO
### DELLA CITTÀ E COMUNE DI LUCCA

In conformità di quanto è disposto dalla legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica de' 25 giugno 1865, n° 2359, rende noto a chiunque possa avervi interesse il seguente decreto del R. Prefetto di Lucca in data 24 novembre 1865, col quale è dichiarata di pubblica utilità la costruzione del cimitero per la parrocchia di San Lorenzo a Vaccoli, compresa nel circondario rurale della comunità di Lucca, e da eseguirsi tale costruzione sopra i beni di Giovanni del fu Giov. Battista Masini di Lucca, e precisamente sull'appezzamento descritto, e figurato al nuovo catasto a carte 10103, sezione *U*4, numeri 588, 587, 589, e ciò a forma del piano particolareggiato, redatto e firmato dall'ingegnere comunale signor Lorenzo Pierantoni registrato al protocollo comunale col n° 3453.

### PREFETTURA DI LUCCA

**Il Prefetto della provincia di Lucca**

Vedute le deliberazioni della Giunta comunale di Lucca del 22 settembre prossimo passato colle quali s'invoca la dichiarazione di pubblica utilità per l'espropriazione del terreno necessario per la costruzione del cimitero di San Lorenzo a Vaccoli nella comunità di Lucca, conforme il piano di massima dell'ingegnere comunale sig. Pierantoni redatto il dì 8 aprile scorso;

Veduto l'avviso di pubblicazione fattosi nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre scorso, n° 269, a mente dell'art. 4. della legge sulla espropriazione per causa di pubblica utilità del 25 giugno 1865, n° 2359;

Considerando che il piano stesso di massima è stato di già esaminato dalla Commissione e dal Consiglio provinciale di sanità nell'interesse della pubblica salute, come dall'uffizio di questa prefettura del dì 3 settembre scorso;

Veduti gli articoli 3, 10, e 16 della citata legge;

Decreta:

Art. 1. È dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione del Campo Santo di S. Lorenzo a Vaccoli di Lucca in conformità del tipo allestito dall'ingegnere signor Pierantoni, il quale tipo resterà unito al presente decreto.

Art. 2. Ordina che sia formato il piano particolareggiato dall'opera, e depositato nella segreteria comunale, nel termine di giorni 15 continui, a mente e per gli effetti di che agli articoli 16, e 17 della citata legge.

Art. 3. Il sig. sindaco è incaricato della esecuzione del presente decreto per l'espletamento ulteriore di legge, e rimettere a suo tempo gli atti relativi alla prefettura per gli altri provvedimenti di legge sull'affare.

Dato in Lucca li 24 novembre 1865.

*Il Prefetto*
**Tegas.**

In esecuzione, e per gli effetti dell'art. 17 e seguenti della legge sovracitata il piano di esecuzione dell'opera suddetta, ed ogni altro documento relativo saranno depositati nell'ufficio comunale di Lucca per il termine di 15 giorni continui, da decorrere dalla data del presente avviso.

Lucca dal municipio, 1° dicembre 1865.

*Il sindaco*
1841 **Del Prete.**

# L'UFFIZIO SUCCURSALE

DEI GIORNALI

**TORINO - Via D'Angennes, n° 16**

È INCARICATO DI RICEVERE

***ABBUONAMENTI, INSERZIONI ED ANNUNZI***

PER

La Gazzetta Ufficiale del Regno — L'Opinione — L'Italie — Il Diritto — Il Bollettino delle strade ferrate — L'Appennino — La Gazzetta di Genova — La Perseveranza — Il Sole — Lo Spirito Folletto — L'Illustrazione Universale — La Novità — Il Buon Gusto — La Moderna Ricamatrice — Il Monitore delle Sarte — Il Romanziere Illustrato — L'Emporio Pittoresco — Il Giornale Illustrato dei Fanciulli ed altri giornali delle diverse città d'Italia.

## Lo stesso Uffizio succursale

TIENE IL DEPOSITO

**DELLA COLLEZIONE DI OPERE ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE E POLITICHE**

che si pubblica per cura del professore NAZARI

Volumi Pubblicati:
- 1° — W. ELLIS - Principii elementari di economia sociale - Traduzione MARTINELLI, L. 1 50.
- 2° — S. MILL - Il Governo rappresentativo - Traduzione FENILI, L. 2.
- 3° — S. MILL - La libertà - Traduzione G. MARSIAJ, L. 1 20.

# RIVISTA TECNOLOGICA ITALIANA

## GIORNALE TEORICO-PRATICO

di Chimica, Agricoltura, Industria, Arti e Commercio.

**Prezzo d'associazione per tutta l'Italia *franco* di posta:**

Per un anno lire 9 | Per sei mesi lire 5 | Per tre mesi lire 3.

Dirigersi con vaglia postale o francobolli in lettera affrancata alla Direzione della *Rivista Tecnologica Italiana*, via Goito, 9, Torino.

FIRENZE
via della Ninna
dirimpetto al Palazzo Vecchio

TORINO
via Nuova, casa Natta, 2
Angolo di piazza San Carlo

## DROGHERIA G. ACHINO

Commercio speciale di Vini e di Thè, col deposito a Firenze del rinomato Vermouth dei fratelli Cora di Torino.